



# *Regione Autonoma della Sardegna*

*Presidenza*

*Ufficio Regionale del Referendum*

## **DELIBERAZIONE DEL 16 luglio 2004**

**Oggetto: Richiesta referendum consultivo sulla presenza in Sardegna di basi militari straniere con armamento nucleare**

In data 16 luglio 2004 presso la Direzione generale della Presidenza della Regione, in Cagliari, viale Trento 69, secondo piano, si è riunito l'Ufficio regionale per il referendum, costituito ai sensi della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 con decreto 30 dicembre 2002, n. 177, del Presidente della Regione autonoma della Sardegna, composto dai signori,

Dr. Gian Luigi Ferrero	Presidente
Dr. Vincenzo Amato	Componente
Dr. Tito Aru	Componente
Dr. Antonio Marco Canu	Componente
Avv. Gianfranco Duranti	Componente

e con l'assistenza del Dr. Carlo Sanna, in qualità di Segretario

### **L'Ufficio Regionale del Referendum**

L'Ufficio è chiamato a deliberare sull'ammissibilità del referendum di cui alla comunicazione della cancelleria della Corte d'appello di Cagliari n. 187/2004 R.L. del 4 maggio 2004.

Il referendum ha il seguente oggetto: "siete contrari alla presenza in Sardegna di basi militari straniere, comunque istituite, atte ad offrire punti di approdo e di rifornimento anche a navi e sommergibili a propulsione nucleare o con armamento nucleare?".

In base all'art. 6 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, deve preliminarmente esaminarsi la legittimità della richiesta referendaria.



Il quesito all'evidenza rientra nella tipologia di cui alla lett. f) dell'art. 1 della predetta l.r. 20/1957, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 15 luglio 1986, n. 48. Secondo detta norma, può essere indetto referendum popolare per "esprimere parere su questioni di particolare interesse sia regionale che locale".

E' noto che con decreto del Presidente della Giunta regionale della Sardegna n. 161 del 19 ottobre 1988, adottato sulla base della deliberazione dell'Ufficio regionale del referendum del 10 ottobre 1988, vennero indette consultazioni popolari sui seguenti quesiti:

"a) se gli elettori siano contrari alla presenza in Sardegna di basi militari straniere istituite a seguito di atti internazionali non sottoposti al prescritto controllo del Parlamento e diretti ad offrire punti di approdo e di rifornimento anche a navi e sommergibili a propulsione nucleare o con armamento nucleare;

b) se siano favorevoli a che il Consiglio regionale della Sardegna presenti alle Camere, ai sensi dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione, e 51 dello Statuto sardo, una proposta di legge per vietare, esperendo le necessarie iniziative internazionali, il transito e l'approdo, nelle acque territoriali italiane, di naviglio a propulsione nucleare o con a bordo armi atomiche;

c) se vogliano che lo stesso Consiglio, ai sensi delle citate normative, presenti una proposta di legge di revisione dell'art. 80 della Costituzione, per consentire l'accertamento della volontà popolare, a mezzo referendum consultivo, sui trattati internazionali di natura politica la cui ratifica è sottoposta all'autorizzazione del Parlamento".

In relazione al decreto presidenziale e agli atti preparatori, il Governo sollevò conflitto di attribuzione, ritenendo che non spettasse alla Regione Sardegna ammettere ed indire referendum, ancorché consultivi, con quesiti relativi a materie non comprese nella sua competenza ed in particolare, con quesiti relativi a rapporti internazionali ed alla difesa della Patria e che, invece, competesse allo Stato ogni attribuzione relativa alle dette materie. Di conseguenza, venne chiesto l'annullamento degli atti impugnati.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 256 del 1989, accolse il ricorso del Governo e, per l'effetto, annullò il decreto del Presidente della Giunta regionale, dichiarando che non spettava alla Regione Sardegna indire i suddetti referendum.



Nel caso ora in esame, l'oggetto del quesito referendario appare sostanzialmente sovrapponibile, salvo differenze di nessun rilievo, a quello di cui alla lett. a) della precedente iniziativa referendaria.

Ritiene l'Ufficio che il referendum proposto sia da dichiarare inammissibile per le stesse ragioni poste a fondamento della pronuncia della Corte costituzionale testé richiamata.

Ha osservato la Corte costituzionale che l'interesse regionale (che secondo la norma della legge regionale 20/1957 costituisce il limite di ammissibilità della consultazione popolare, in alternativa all'interesse locale), pur avendo un'estensione più lata rispetto all'ambito delle materie di competenza regionale, non può però spingersi sino al punto di incidere nella sfera delle attribuzioni riservate allo Stato, laddove queste ultime siano volte a perseguire interessi che, nella loro essenza unitaria, riguardino l'intera collettività nazionale e che pertanto siano indissolubilmente e indivisibilmente affidati alla cura dello Stato, in osservanza al principio costituzionale della unità e indivisibilità della Repubblica.

Nel caso di specie, il referendum verrebbe a incidere nelle materie della politica estera e della difesa militare.

Entrambe, anche dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, rimangono riservate alla legislazione esclusiva dello Stato (v. art. 117, comma 2, lett. a) e d) Cost. novellato).

E' pur vero che la stessa legge di riforma costituzionale ha riconosciuto una competenza delle Regioni in politica estera, però limitatamente alle materie di loro competenza (v. art. 117, quinto e nono comma Cost. novellato e art. 6 legge 5 giugno 2003, n. 131).

E' anche vero che il sesto comma del cit. art. 117, nel testo riformato, ammette che la potestà regolamentare dello Stato nella materie di legislazione esclusiva possa essere delegata alle Regioni. Ma ovviamente, in tale ipotesi, la potestà normativa della Regione non potrebbe esercitarsi se non nell'ambito della legislazione vigente, oltre che della delega conferita, talché sarebbe assolutamente inammissibile qualsiasi interferenza nelle scelte fondamentali operate a livello statale.



Infine, non può indurre a una diversa soluzione la circostanza che il referendum in questione, essendo consultivo, non avrebbe effetti vincolanti.

La Corte costituzionale, nella sentenza richiamata, ha rilevato che tali referendum hanno una spiccata valenza politica e pertanto possono dispiegare un forte effetto di condizionamento delle scelte discrezionali degli organi politici. Anche nella più recente sentenza n. 496 del 2000 la Corte costituzionale ha avuto modo di ribadire la particolare forza del vincolo politico che potrebbe derivare dal referendum consultivo.

Nel caso di specie va osservato, peraltro, che tale effetto di condizionamento andrebbe a riflettersi sugli organi politici dello Stato e non su quelli della Regione, cui formalmente la volontà popolare dovrebbe indirizzarsi, atteso il nesso essenzialmente strumentale che intercorre tra il referendum consultivo e l'esercizio di un correlato potere facente capo agli organi regionali. Per quanto detto, infatti, questi ultimi non potrebbero adottare alcun atto giuridicamente valido ad esito del referendum, trattandosi di questione attinente a materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

Per le ragioni che precedono, l'Ufficio regionale del referendum

**DICHIARA INAMMISSIBILE**

la richiesta di referendum consultivo relativa al quesito riportato in motivazione.

Dispone che la presente deliberazione sia immediatamente comunicata al Presidente della Regione Sardegna.

Cagliari, 16 luglio 2004

Il Presidente

Dr. Gian Luigi Ferrero

I Componenti

Dr. Vincenzo Amato

Dr. Tito Aru



Dr. Antonio Marco Canu

Avv. Gianfranco Duranti

Il Segretario

Dr. Carlo Sanna